

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEep);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);

vista la risoluzione governativa n. 5692 del 9 novembre 2020 con la quale i provvedimenti cantonali per limitare la diffusione del COVID-19 sono stati aggiornati in funzione delle misure adottate il 28 ottobre 2020 dal Consiglio federale attraverso la revisione dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare e la necessità di meglio definirne alcuni punti;

preso atto che nell'ultima settimana il numero di nuovi contagi e delle nuove ospedalizzazioni giornaliere ha nel complesso continuato a crescere, al 10 novembre si contano 303 pazienti ricoverati e i modelli previsionali prospettano un ulteriore forte aumento dei ricoveri se la tendenza non sarà invertita;

ritenuto che risulta pertanto necessario inasprire i provvedimenti per limitare i contatti interpersonali e limitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere;

sentito il Medico cantonale,

r i s o l v e :

1. Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti. Fanno eccezione:
 - le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che restano ammissibili come da disposizioni federali;

Restano ammissibili con una partecipazione limitata a 30 persone:

- le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni;
- le proiezioni cinematografiche, gli spettacoli, i concerti e le rappresentazioni culturali;

- le competizioni dello sport di prestazione e professionistico; in quest'ambito rientrano le attività del calcio (NLA maschile e femminile, NLB maschile), dell'hockey (NLA maschile e femminile, NLB maschile così come U20 elite e U17 elite), della pallacanestro (NLA maschile), dell'unihockey (NLA maschile e femminile, NLB maschile), della pallavolo (NLA femminile) e del rollerhockey (NLA maschile).

Nel computo del numero massimo di persone (5 o 30) non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

3. Sono vietate tutte le attività sportive di gruppo con più di 5 partecipanti.

Fanno eccezione:

- le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, a eccezione delle competizioni;
- dal compimento del 16esimo anno di età gli allenamenti organizzati da società sportive affiliate a federazioni riconosciute, svolti alla presenza di 15 persone al massimo, senza contatto tra gli atleti, e per i quali sono predisposti specifici piani di protezione; anche in questa categoria le competizioni sono vietate;
- gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti alla presenza di 15 persone al massimo o in squadre di competizione a composizione stabile per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;
- gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;
- le attività svolte nell'ambito dell'educazione fisica scolastica

Nel computo del numero massimo di persone (5 o 15) non sono conteggiate quelle che partecipano all'attività nell'ambito della loro attività in qualità di monitore o d'istruttore.

4. Gli art. 4, 5 e 5a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare si applicano anche agli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto.

5. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.

Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.

6. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni

in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.

7. Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di strutture accessibili al pubblico e luoghi pubblici con elevata concentrazione di persone.
8. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
9. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
10. La presente risoluzione entra in vigore l'11 novembre 2020 alle ore 00.00, ha effetto fino al 30 novembre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 5692 dell'8 novembre 2020.
11. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
12. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
13. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Norman Gobbi

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri